

Studio Scuriatti & Associati

circolari per i clienti

n. 8 del 15 settembre 2006

Indice:

1. la detrazione Irpef per le ristrutturazioni torna al 36%;
2. professionisti: tracciabilità dei compensi.

LA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI TORNA AL 36%

La **detrazione IRPEF** per gli interventi di **manutenzione straordinaria** o **ristrutturazione degli edifici** prevista dall'art. 1, legge n. 449/1997 è pari al **36%** della spesa sostenuta entro il **limite di 48.000 euro** per abitazione, mentre l'**aliquota IVA** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ritorna al **10%** (art. 35, commi 35-ter e 35-quater, D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006).

Le novità

Il decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, prevede (art. 35, comma 35-quater) che - per il periodo dal **1° ottobre 2006** al **31 dicembre 2006** - le spese per il recupero del patrimonio edilizio risultino **detraibili** per una quota pari al **36%** nel limite di **48.000 euro** per abitazione.

La quota torna al suo valore originario dopo che, con la Finanziaria 2006, era stata innalzata al 41%. La percentuale del 36% rimane in vigore per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006**.

Il Legislatore introduce, inoltre, un'altra importante novità: il **limite** di 48.000 euro della spesa sostenuta deve essere **riferito complessivamente al singolo immobile** anche se i soggetti che sostengono le spese sono più di uno.

IVA e IRPEF: valori correlati

Con l'art. 35, comma 35-ter, D.L. n. 223/2006 viene reintrodotta l'**IVA agevolata al 10%** sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

art. 35, comma 35-ter, D.L. 223/2006 «È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'**agevolazione tributaria** in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006».

L'**IVA agevolata al 10%** era stata introdotta in attuazione della direttiva comunitaria n. 1999/85 del 22 ottobre 1999, nella quale era previsto che gli Stati membri potevano istituire **aliquote ridotte** per **settori ad alta intensità di manodopera** per un periodo massimo di tre anni.

La direttiva, recepita in Italia mediante l'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999, successivamente prorogata fino al 2005, prevedeva l'aliquota del 10% per le «prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457».

A partire dal **1° gennaio 2006** alcuna autorizzazione comunitaria consentiva la proroga dell'IVA agevolata al 10%, che pertanto è stata ricondotta al 20%. Per mantenere inalterato il beneficio fiscale, la legge Finanziaria 2006 ha conseguentemente innalzato - per il 2006 - la quota per la detrazione IRPEF al 41%.

Successivamente l'Unione Europea ha approvato - in data 14 febbraio 2006 - una nuova direttiva che ha **prorogato fino al 2010 il regime IVA agevolato** sui servizi ad alta intensità di manodopera. Ciò ha permesso al legislatore fiscale italiano di disporre nel D.L. n. 223/2006 - che (a partire **dal 1° ottobre 2006**) agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsti all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge citata, venga applicata l'**IVA al 20%**. Sempre allo scopo di mantenere inalterato il beneficio fiscale, la detrazione IRPEF per tali interventi è stata abbassata dal 41% al 36%.

art. 35, comma 35-quater, D.L. n. 223/2006

«All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 121-bis è inserito il seguente: 121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione».

Correlazione tra IVA al 10% e detrazione IRPEF al 36%

Lo stretto legame tra l'applicazione dell'IVA al 10% e la riduzione delle detrazione IRPEF al 36% viene evidenziato dalla circolare n. 28/E del 28 agosto 2006, con la quale l'Agenzia delle Entrate stabilisce che «la detrazione dall'IRPEF nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall'IRPEF nella misura del 36 per cento».

Decorrenza degli effetti della modifica

Nota bene

L'aliquota IVA al 10% e la detrazione IRPEF del 36% si applicano per gli interventi fatturati dopo il 1° ottobre 2006 anche se sono stati effettuati prima. Per gli interventi fatturati dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, si applica l'IVA al 20% e la detrazione IRPEF del 41%.

Se, per le ristrutturazioni, la **legge Finanziaria 2004** aveva originariamente previsto un'aliquota IVA pari al 20% e la detrazione IRPEF al 41%, a seguito di autorizzazione dalla Comunità Europea, con il D.L. n. 355/2003 fu reintrodotta la detrazione IRPEF al 36% unitamente all'IVA agevolata.

Con il nuovo regime, applicato alle spese dell'intero anno, si rese necessario restituire la maggiore IVA pagata dai soggetti che, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 355/2003, avevano già IVA al **20%** Detrazione IRPEF al **41%** IVA al **10%** Detrazione IRPEF al **36%** sostenuto le spese. A differenza di quanto successo nel 2004, le aliquote IVA e le quota IRPEF si applicano per l'anno d'imposta 2006 in **due misure diverse per due periodi diversi**:

IVA al **20%** dal **1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006** detrazione IRPEF al **41%**

IVA al **10%** dal **1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006** detrazione IRPEF al **36%**

Nota bene

Per gli interventi di **restauro** e di **risanamento conservativo**, nonché di **ristrutturazione edilizia** e di **ristrutturazione urbanistica** previsti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), legge n. 457/1978, si applica l'**aliquota IVA del 10% anche in mancanza di proroga dell'agevolazione** e, quindi, anche per il periodo 1° gennaio - 30 settembre: tale aliquota non è stata ridotta dal 20% al 10% al fine di disporre un'agevolazione a favore del contribuente, bensì è ordinariamente pari al 10%. La previsione è contenuta nell'art. 127-*quaterdecies* della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Data del pagamento

L'emissione della fattura non deve coincidere necessariamente con la fine dei lavori ma con il pagamento.

art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto di pagamento del corrispettivo».

Conseguentemente, se il **pagamento** viene effettuato **dopo il 1° ottobre**, le fatture dovranno essere emesse con l'aliquota ridotta del 10% anche se i lavori sono stati realizzati quando in vigore risultava l'aliquota ordinaria.

Il pagamento avviene tramite **bonifico**, quindi la fattura viene emessa con la data risultante dall'operazione di bonifico e l'aliquota da applicare corrisponde a quella in vigore a tale data.

Cause di decadenza

art. 35, comma 19, D.L. n. 223/2006 «Nell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente:

121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a **condizione** che il **costo** della relativa **manodopera** sia **evidenziato in fattura**».

L'art. 35, comma 19, D.L. n. 223/2006 introduce una **nuova causa di decadenza** dalle agevolazioni fiscali previste per coloro che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio su immobili abitativi e per coloro che acquistano unità immobiliari situate in fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia da parte di imprese la cui attività ha ad oggetto la costruzione o la ristrutturazione immobiliare.

Questa causa di decadenza va ad aggiungersi alle altre previste dall'art. 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.

Si tratta di una disposizione che, ai sensi del successivo comma 20, si rende applicabile in relazione alla **spese sostenute dal 4 luglio 2006**, data di entrata in vigore del decreto.

Cause di decadenza

- mancato invio della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara;
- mancata conservazione ed esibizione**, a richiesta degli uffici finanziari, delle fatture o **delle ricevute fiscali** comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle ricevute del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento;
- esecuzione di **opere edilizie difformi** da quelle oggetto della comunicazione;
- modalità di pagamento diverse** da quelle previste dalla legge (assegni, pagamenti in contanti o altri diversi dal bonifico bancario o postale);
- violazione delle norme in materia di tutela della **salute** e della **sicurezza sul luogo di lavoro** e nei cantieri;
- mancata indicazione in **fattura** del costo della manodopera L'esposizione in fattura del costo della manodopera è stato voluto dal Governo con l'intento di fare emergere il **lavoro nero** in edilizia.

Esempio

Nel caso in cui, in un intervento di ristrutturazione edilizia, l'esecutore avesse effettuato delle opere per le quali il totale del corrispettivo richiesto di 20.000,00 euro è costituito per 15.000 euro dalla fornitura di travi in ferro per il soffitto e per i restanti 5.000 euro per la manodopera, nella fattura si dovranno riportare separatamente gli imponibili relativi alla fornitura dei beni finiti da quello relativo al costo della manodopera.

Fac-simile di fattura

Impresa di costruzioni Fattura n. ____ del __/__/____

_____ S.p.a.

via _____ n. ____

P.IVA _____

C.F. _____

Egregio sig. _____

via _____ n. ____

C.F. _____

Nuovo limite di spesa

L'art. 35, comma 35-*quater*, ultimo periodo, precisa che la detrazione del 36% spetta «nei **limiti di 48.000 euro per abitazione**».

Tale concetto viene chiarito nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, nella quale l'Agenzia delle Entrate precisa che «con la modifica introdotta dal comma 35-*quater*, il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF è ora fissato espressamente nella misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione».

Con la precedente circolare 57/E del 24 febbraio 1998, l'Agenzia delle Entrate aveva previsto che il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione era riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare; pertanto, secondo interpretazione costante anteriormente alla modifica in questione,

era possibile **cumulare sullo stesso immobile più detrazioni del 36%** mediante il sostenimento delle spese tra più soggetti aventi diritto alla detrazione.

Esempio

Il proprietario sostiene spese per 50.000 euro, la moglie (familiare convivente e, quindi, soggetto avente diritto alla detrazione) sostiene spese per 45.000 euro.

Detrazione spettante al proprietario 17.280 euro (36% di 48.000)

Detrazione spettante alla moglie 16.200 euro (36% di 45.000)

Sulla stessa abitazione, il beneficio fiscale totale è di 33.480 euro (17.280 + 16.200).

Secondo la modifica apportata dal D.L. n. 223/2006, la detrazione può essere fatta su un limite di 48.000 euro per abitazione, quindi, nell'esempio sopraesposto, la detrazione massima diverrà di 17.280 euro (36% di 48.000).

prima della modifica dopo la modifica

detrazione di 33.480 euro detrazione di 17.280 euro

Nota bene

Il **nuovo limite** si applica a partire **dal 1° ottobre**, gli interventi fatturati e pagati entro il 30 settembre continuano a godere del limite più elevato previsto nella circolare 57/E/1998 citata.

Descrizione Importo

Intervento di ristrutturazione edilizia Fabbricato sito in _____ via _____ n. _____

Fornitura n. 3 travi in ferro per soffitto costo unitario di 5.000 € 15.000,00

Costo manodopera impiegata 5.000,00

Totale imponibile 20.000,00

Iva aliquota 10% 2.000,00

TOTALE FATTURA 22.000,00

Può risultare dunque conveniente emettere fattura e pagare gli interventi **prima del 1° ottobre** anche se il lavoro non è ancora stato eseguito, in quanto l'Amministrazione finanziaria ammette la possibilità che i pagamenti siano antecedenti all'esecuzione dei lavori mediante la fatturazione di acconti.

PROFESSIONISTI: TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI

Tra le varie novità per i professionisti introdotte dal **D.L. n. 223/2006** (convertito in legge n. 248/2006), rilevante è l'**obbligo** di rendere sempre e comunque **tracciabile il flusso di denaro** che costituisce il **compenso dei professionisti** per prestazioni erogate nei confronti della clientela.

La norma

L'art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006 - convertito dalla legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006 - apporta alcune modifiche all'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, disposizione che riguarda le **scritture contabili degli esercenti arti e professioni**.

Infatti, la disposizione del D.L. n. 223/2006 inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, i nuovi commi 3 e 4, i quali introducono due **nuovi obblighi per i professionisti**.

In particolare:

Proprio con riguardo a quanto previsto dal nuovo art. 19, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, occorre specificare che, in sede di conversione in legge del D.L. n. 223/2006, il Senato ha inserito nell'art. 35, dopo il comma 12 citato, il nuovo comma 12-*bis*, il quale specifica **in quali casi la riscossione dei compensi può avvenire anche in contanti** ed entro quali limiti.

Precisamente, la nuova disposizione afferma che il **limite di 100 euro** di cui all'art. 19, comma 4, citato, si applica **a decorrere dal 1° luglio 2008**.

Nel frattempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e **fino al 30 giugno 2007**, il **limite** è stabilito in **1.000 euro**, mentre **dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008** il limite stabilito è di **500 euro**.

art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006, (convertito in legge n. 248/2006) art. 19, **comma 3**, D.P.R. n. 600/1973 art. 19, **comma 4**, D.P.R. n. 600/1973

Obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali:

- in cui far confluire i compensi;
- da cui prelevare le somme per far fronte alle spese.

Obbligo di riscossione dei compensi mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, salvo importi unitari inferiori a 100 euro.

Limiti alla possibilità di riscossione in contanti (art. 35, comma 12-bis, D.L. n. 223/2006)

Riscossioni \Uparrow **1.000 euro** non sono più possibili **dal 4 agosto 2006** (data di entrata in vigore della legge n. 248/2006) **al 30 giugno 2007**.

Riscossioni \Uparrow **500 euro** non sono più possibili **dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008**.

Riscossioni \Uparrow **100 euro** non sono più possibili **dal 1° luglio 2008** in poi.

Come specificato nella circolare n. 28/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate - circolare di chiarimento ed attuazione del D.L. n. 223/2006 convertito - «alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l'**obbligo di riscuotere i compensi** in argomento mediante **strumenti finanziari "tracciabili"**, nei limiti appena richiamati, **decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione**».

Le novità introdotte hanno lo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di monitorare gli incassi dei professionisti rendendoli tracciabili. In sostanza, oltre ai normali poteri di controllo espressamente previsti a favore dell'Amministrazione dall'art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 51, D.P.R. n. 633/1972, con l'introduzione dei nuovi obblighi per gli esercenti arti e professioni si vuole permettere al Fisco di **confrontare**, mediante il **canale bancario**, gli **incassi** dei professionisti transitati sui conti correnti con quelli che risultano nelle relative dichiarazioni.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma

I soggetti interessati dalle novità esposte sopra sono quelli indicati dall'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, cioè «le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o **associazioni fra artisti e professionisti**, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 [...]».

L'art. 13, D.P.R. n. 600/1973 - si ricorda - si riferisce alle **persone fisiche** che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), dello stesso decreto.

Soggetti interessati

quelli indicati nell'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 600/1973:

- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui all'art. 13, lettere e) ed f), D.P.R. n. 600/1973.

L'ambito oggettivo di applicazione della norma

L'art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006 prevede che il «compenso» del professionista debba transitare attraverso strumenti finanziari sempre tracciabili (escludendo le eccezioni viste prima per la riscossione in contanti). In particolare, l'art. 35, comma 12, afferma che «i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono **riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici** ovvero **altre modalità** di pagamento bancario o postale nonché mediante **sistemi di pagamento elettronico**, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».

Strumenti finanziari tracciabili attraverso cui può avvenire la riscossione dei compensi (art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006)

- Assegno non trasferibile
- Bonifico
- RID, RI.BA, MA.V, RAV
- Sistemi di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito) (*)

(*) L'eventuale utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, ovviamente, imporrà al professionista di attrezzarsi installando nello studio specifiche apparecchiature POS.

Per definire chiaramente quando il compenso supera il limite previsto per la possibilità di riscossione in contanti e, quindi, quando scatta l'obbligo di far confluire il compenso nell'apposito conto corrente (attraverso uno degli strumenti finanziari tracciabili analizzati prima), dovrà essere considerato:

□ per i **professionisti dotati di cassa di previdenza** il compenso al netto del contributo previdenziale integrativo (che, ad esempio, è pari - per i dottori commercialisti e i ragionieri - al 4%; per gli avvocati è pari al 2%; etc.);

□ per i **professionisti non iscritti alla cassa di previdenza**, che versano il **contributo previdenziale all'INPS** il compenso al lordo del contributo previdenziale INPS (pari al 4%); infatti, per questa categoria di professionisti, la maggiorazione in esame costituisce parte integrante del compenso da assoggettare a ritenuta (si tratta della maggiorazione addebitata ai committenti in via definitiva ai sensi dell'art. 1, comma 212, legge n. 662/1996).

La ritenuta va effettuata, all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell'IRPEF nella misura del 20 % del compenso.

L'obbligo del conto corrente

L'obbligo, per i soggetti di cui sopra, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, sui quali far affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese, non impone anche che tali conti siano esclusivamente «dedicati», cioè utilizzati solo a fini professionali.

Inoltre, non è stato previsto che i movimenti del conto corrente debbano essere evidenziati in contabilità. Di conseguenza, **nulla vieta che il conto utilizzato a scopi professionali possa essere utilizzato anche per fini privati**. Se si utilizza un conto unico sia per la sfera professionale che per quella privata, quindi, dal conto possono essere prelevati i fondi per il pagamento sia delle spese professionali che di quelle private.

Nota bene

Come dichiarato nella circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, «la eventuale annotazione nei conti di **operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra-professionale** non è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui anche i «prelevamenti» dai predetti conti sono presi a base della rettifica come «compensi» qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale».

Il problema della contabilità

Nella normativa analizzata in questa sede, non esiste alcuna regola che imponga a tutti, oltre alla movimentazione di conti correnti, anche la **tenuta della contabilità ordinaria dei movimenti finanziari del professionista**.

Da ciò deriva che i **contribuenti minori**, che utilizzano il regime di contabilità semplificata o che utilizzano il sistema forfetario, non sono tenuti a registrare in contabilità le movimentazioni bancarie.

La mancanza di sanzioni dirette

Nella normativa manca, inoltre, una disposizione che preveda espressamente una sanzione a carico di quei professionisti che non rispettino le prescrizioni normative o che accettino pagamenti in contanti oltre i limiti previsti. Piuttosto, in via interpretativa, potrebbero essere applicate, in capo al professionista che non rispetta le nuove norme, le sanzioni di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 471/1997 previste per l'**irregolare tenuta della contabilità**. Inoltre, potrebbe anche verificarsi un **accertamento induttivo** ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 600/1973.

Quadro di sintesi

Volendo sintetizzare tutte le novità previste in merito ai compensi dei professionisti, si ha il seguente quadro riassuntivo:

Le novità per i compensi dei professionisti

Incassi e riscossioni superiori a:

- 1.000 euro (dal 4 agosto 2006 al 30 giugno 2007);
- 500 euro (dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008);
- 100 euro (dal 1° luglio 2008 in poi)

Dovranno avvenire solo con **strumenti di pagamento tracciabili**, cioè:

- assegni non trasferibili;
- bonifici;
- altre modalità di pagamento bancario o postale (RI.BA, MAV, RAV);
- strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, bancomat).

Incassi e riscossioni inferiori ai predetti limiti

Anche in **contanti**, facendo affluire comunque le somme nei conti correnti.

Istituzione di conti correnti Obbligo di istituzione di uno o più conti correnti bancari o postali. Lo stesso obbligo riguarda i clienti dei professionisti.

Movimentazione dei conti correnti Può avvenire sia a scopi professionali che a scopi privati.

Pagamenti Le spese di tipo professionale potranno essere pagate in **contanti** prelevando i fondi dai conti correnti.

Contabilità Non è previsto alcun obbligo di tenuta della **contabilità ordinaria** delle movimentazioni bancarie.

Sanzioni Non sono previste **sanzioni dirette** per il mancato rispetto della norma.